

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE DEL 17 E 18 APRILE 2009
--

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Avviso di convocazione

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 17 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 18 aprile 2009 alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 7, 12, 24, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 50, 54, 55, di rinumerazione degli articoli dal 52bis in avanti e di eliminazione dell'art. 60 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2008; presentazione del bilancio al 31.12.2008 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A e sul sito *internet* del Credito Valtellinese (www.creval.it), con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

Sondrio, 17 febbraio 2009

Il Presidente
(f.to dott. Giovanni De Censi)

Punto n. 1 all'ordine del giorno: "Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2008; presentazione del bilancio al 31.12.2008 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti".

Il fascicolo contenente il progetto di bilancio dell'esercizio 2008 e il bilancio consolidato dell'esercizio 2008 con le relazioni degli Amministratori è depositato presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile. Si richiama qui di seguito la proposta di riparto dell'utile netto che verrà sottoposta all'Assemblea:

Signori Soci,

in conseguenza di quanto sin qui analizzato ed in conformità con quanto disposto dalla normativa e dallo Statuto sociale, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché di relativi allegati, e la relazione sull'andamento della gestione, Vi proponiamo pertanto di ripartire l'utile netto di 68.806.903,41 euro come di seguito illustrato:

<i>Utile netto</i>	<i>euro</i>	<i>68.806.903,41</i>
- <i>alla riserva legale (10%)</i>	<i>euro</i>	<i>6.880.690,34</i>
- <i>a riserva straordinaria</i>	<i>euro</i>	<i>13.487.385,57</i>
- <i>al fondo assistenza e beneficenza</i>	<i>euro</i>	<i>1.700.000,00</i>
- <i>residuo da assegnare ai Soci</i>	<i>euro</i>	<i>46.738.827,50</i>

Proponiamo quindi di assegnare ai Soci un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna delle azioni in loro possesso.

Punto n. 2 all'ordine del giorno: "Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione azioni proprie)".

(Relazione ex art. 73 ed ex Allegato 3A della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, il "Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda in primo luogo che l'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che:

"1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate".

Inoltre, la disciplina regolante l'acquisto di azioni proprie da parte di società quotate richiede che, al di fuori di alcune peculiari fattispecie riconosciute dalle disposizioni di legge applicabili (art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "TUIF") di per sé non suscettibili di creare effetti manipolativi del mercato (*stock option*, riduzioni di capitale), le operazioni di acquisto di azioni proprie debbano essere effettuate esclusivamente secondo le modalità stabilite da Consob nell'art. 144-bis Regolamento Emittenti e le relative delibere (proposta del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione assembleare) debbano rispondere a criteri di massima trasparenza quanto ai contenuti in modo da consentire l'esclusione di qualsivoglia finalità manipolativa.

A carico dell'emittente sono inoltre posti alcuni obblighi informativi, sia nei confronti della Consob che del mercato, in relazione alle diverse fasi di attuazione delle operazioni della specie, qui di seguito richiamati:

- comunicato *price sensitive* sui contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione, relativa al programma di acquisto di azioni proprie (Istruzioni del Regolamento Borsa);
- messa a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato) di una relazione illustrativa secondo lo schema n. 4 dell'allegato 3A con contestuale invio alla Consob (artt. 73 e 93 Regolamento Emittenti);
- comunicato dettagliato sul programma di acquisto antecedente l'inizio delle operazioni (art. 144-bis Regolamento Emittenti);
- comunicato finale sull'esito del programma (Art. 144-bis Regolamento Emittenti);
- comunicato mensile di aggiornamento dello stato di avanzamento del programma di acquisto azioni proprie (indicazione di Borsa Italiana).

Si ricorda inoltre che, alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di sottoporre all'assemblea la presente richiesta di autorizzazione di acquisto e disposizione di azioni proprie (17 marzo 2009), era in fase di conclusione l'*iter* di approvazione da parte di Consob di due prassi di mercato ai sensi dell'art. 187-ter, comma 4, TUIF.

Si tratta, in particolare, di prassi di mercato volte rispettivamente al sostegno della liquidità del mercato ed alla costituzione di un c.d. magazzino titoli che sono state definitivamente approvate dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare sin d'ora l'acquisto di azioni proprie, oltre che per le finalità già indicate in passato, anche in relazione all'eventuale adozione da parte del Credito Valtellinese delle modalità operative appena riconosciute dalla Consob come prassi ammesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 187-ter, comma 4, TUIF (le "**Prassi Ammesse**").

Al riguardo, vengono qui di seguito indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

1) Motivazioni della proposta di autorizzazione

1.1 La richiesta di autorizzazione al compimento delle operazioni di che trattasi è finalizzata a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione.

1.2 Inoltre, detta richiesta è finalizzata a consentire, anche durante il periodo di efficacia della delibera autorizzativa e in sostituzione, se del caso, di quanto indicato al precedente punto 1.1, l'adozione delle Prassi Ammesse dalla Consob con delibera 16839/09. Pertanto la richiesta di autorizzazione è motivata anche dalle seguenti finalità:

- i) la stipulazione di un contratto di sostegno della liquidità delle azioni con un intermediario specializzato, al fine di stabilizzare il corso borsistico delle azioni della Società, nonché di intervenire sull'andamento del titolo in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;
- ii) la costituzione di un c.d. magazzino titoli per l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero per adempiere ad obbligazioni derivanti da eventuali piani di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a vantaggio di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, nonché per adempiere ad obbligazioni derivanti da programmi di assegnazione gratuita ai soci.

2) Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 186.955.310 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 70.000.000,00 di euro.

3) Rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2357, comma 3, e 2357-ter, comma 3, Cod. Civ.

Il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare il 5 % (cinque per cento) del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.

Fermo in ogni caso tale limite, una quota dello stesso pari al 3 % (tre per cento) massimo del capitale sociale potrà essere acquistata e detenuta solamente dopo l'adozione, e per le finalità, della Prassi Ammessa volta alla costituzione di un cd. "magazzino titoli".

In occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ..

4) Durata dell'autorizzazione

Gli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie in virtù della presente delibera potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2009.

5) Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore al più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte di acquisto vengono inserite.

Le vendite di azioni proprie dovranno essere eseguite ad un prezzo non inferiore al più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

6) Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la vendita di azioni proprie

6.1 Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell' art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie - che riguarderanno azioni ordinarie del Credito Valtellinese - dovranno essere effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

In particolare, il numero di azioni proprie acquistate e vendute sul Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera delle azioni scambiate sul medesimo mercato nei venti (20) giorni di negoziazione precedenti.;

6.2 In ogni caso, successivamente all'adozione delle Prassi Ammesse da parte del Credito Valtellinese e dunque in alternativa a quanto previsto al precedente punto 6.1, gli acquisti e le vendite di azioni proprie saranno effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella delibera 16839/09 (e successive modificazioni).

7) Informazione sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto.

Peraltro, sino al momento di adozione delle Prassi Ammesse (che prevedono specifici obblighi informativi) si provvederà, nell'ambito delle informazioni rese al mercato, a comunicare mensilmente lo stato di avanzamento del programma di acquisto delle azioni.

Si riporta di seguito la proposta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea:

"Si propone all'Assemblea dei Soci di deliberare, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, il rinnovo al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie nonché di ricollocazione o annullamento delle stesse, in conformità alla vigente"

normativa di legge (artt. 2357 e segg. e art. 2529 del codice civile; art. 132 D.lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modificazioni) e regolamentare (art. 144-bis Delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni).

Le operazioni di che trattasi avverranno secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito precisati:

- fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell' art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie - che riguarderanno azioni ordinarie del Credito Valtellinese - dovranno essere effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- le operazioni medesime potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2009;
- gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 186.955.310 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 70.000.000,00 di euro;
- il numero di azioni proprie acquistate e vendute sul Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera delle azioni scambiate sul medesimo mercato nei venti (20) giorni di negoziazione precedenti;
- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare il 5 % (cinque per cento) del totale delle azioni costituenti il capitale sociale; fermo in ogni caso tale limite, una quota dello stesso pari al 3 % (tre per cento) massimo del capitale sociale potrà essere acquistata e detenuta solamente dopo l'adozione, e per le finalità, della Prassi Ammessa volta alla costituzione di un cd. "magazzino titoli";
- gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore al più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte di acquisto vengono inserite;
- le vendite di azioni proprie dovranno essere eseguite ad un prezzo non inferiore al più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;
- le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto;
- successivamente all'eventuale adozione delle Prassi Ammesse, gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella delibera 16839/09 (e successive modificazioni).

Da ultimo, si propone di conferire al Presidente ogni potere per dare attuazione alla presente delibera oltre che per introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che fossero richieste o suggerite dalle Autorità di vigilanza o dalla società di gestione del mercato."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sondrio, 2 aprile 2009